

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE
DI ACCORDI QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 4 LETTERA A) DEL
D.LGS. 36/2023 E S.M.I. CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA
IN CONTO DEPOSITO DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA
DIGESTIVA PER UNA DURATA DI 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI DI
ULTERIORI 24 MESI OCCORRENTI ALL'AIC1 DI TORINO: A.O. ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA), ALL'A.S.L. TO3 DI
COLLEGNO E AOU S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - CUI
F09059340019202400098 Codice CPV 33190000-8**

DISCIPLINARE DI GARA.....	3
PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	9
3.2. REVISIONE PREZZI.....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	32
14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO “Premiale”.....	32
14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
15. OFFERTA TECNICA.....	34
15.1 CAMPIONATURA DEI DISPOSITIVI.....	37
16. OFFERTA ECONOMICA.....	39
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	41
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	42
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	44
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	45
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	45
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	46
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	46
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	47
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	47
25. GARANZIA DEFINITIVA.....	51
26. POLIZZA ASSICURATIVA.....	52
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	53
28. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	53
29. ACCESSO AGLI ATTI.....	54
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	54
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	54
32. Disposizioni finali.....	54

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 28/11/2025 ORE 12:00

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con atto n. 470 del 17/07/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare la fornitura **FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA,MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.S.L. TO3 E ALL'AOU S. LUIGI GONZAGA (facenti parte dell'AIC1)**, come meglio specificati nella “TABELLA DEI LOTTI E FABBISOGNI”, allegata al presente disciplinare (ALL E) nella quale sono indicati per singolo lotto i quantitativi di consumo annuo suddivisi per entrambe le Aziende Sanitarie contraenti, le basi d’asta per singole voci, laddove previste, o gli importi presunti, i C.I.G. corrispondenti, il valore complessivo dell’appalto, le cauzioni e le campionature richieste.

La presente procedura è espletata dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino quale stazione appaltante capofila in nome e per conto anche per l’A.S.L. TO3 di Collegno e AOU S. Luigi Gonzaga.

E’ stato pubblicato apposito bando europeo n. 661833-2025 del 09/10/2025,

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it/>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dall’indizione della presente procedura, ai sensi dell’allegato I.3 del codice degli appalti 2023.

Il luogo di consegna della fornitura è:

- per l’A.O. ORDINE MAURIZIANO:“MAGAZZINO DISPOSITIVI MEDICI - C.so Re Umberto 103 – 10128 Torino - dalle ore 8:00 alle 14:00 dei giorni feriali (sabato escluso)
- per l’A.S.L. TO 3:MAGAZZINO UNICO ASL TO3 - Via VIII Marzo, 16 - 10095 Grugliasco (TO) - dalle 8:00 alle 13:00 dei giorni feriali (sabato escluso);
- per l’AOU S. LUIGI GONZAGA - Regione Gonzole, 10 - 10043 Orbassano (Torino) dalle 8:00 alle 13:00 dei giorni feriali (sabato escluso);

- Codice NUTS: ITC11 valevole per tutti i lotti

- CUI F09059340019202400098

- I CIG sono indicati lotto per lotto nella “TABELLA LOTTI E FABBISOGNI” (All. E)

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Mina IMPERIALE

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Alessandro Corroppoli – email: acorroppoli@mauriziano.it.

La presente procedura è finalizzata alla conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i., secondo i criteri indicati nell'art. 17 del presente Disciplinare di gara

Nel periodo di validità dell'Accordo quadro, le singole Aziende sanitarie contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell'Azienda sanitaria contraente stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari al valore complessivo a base d'asta per ciascun lotto, come meglio disciplinato all'art 7 del presente documento.

Le fasi di esecuzione dei contratti esecutivi, il loro monitoraggio, nonché eventuali contestazioni e/o contenziosi restano di competenza delle Amministrazioni suindicate, per conto delle quali l'appalto è espletato.

Le singole Aziende con l'atto di recepimento dell'aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Le società dovranno costituire dopo la notifica dell'aggiudicazione, presso la struttura interessata, un deposito contenenti i materiali indicati, nei quantitativi e nelle misure che verranno indicate nel contratto di deposito (di natura estimatoria), secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico di gara.

Le quantità riportate per tutti i lotti sono espresse a titolo indicativo, potendo le contraenti ordinare con riguardo alle effettive necessità, quantitativi minori o maggiori di quelli indicati, e la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

La Ditta aggiudicataria non potrà comunque pretendere alcun risarcimento nel caso, nel periodo contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara.

La fornitura dei materiali di cui trattasi, è suddivisa in 25 lotti funzionali così come dettagliato nel documento "Prospetto dei lotti e relativi fabbisogni" allegato al presente disciplinare.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è svolta interamente tramite la piattaforma telematica Sintel accessibile all'indirizzo indicato nel sito della stazione appaltante accessibile al seguente indirizzo: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL*” reperibile al seguente indirizzo:
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La partecipazione alla procedura telematica è aperta a tutti gli operatori economici interessati.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Aria S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione sulla Piattaforma.

La documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma telematica. Nessuna offerta sarà presa in considerazione se presentata con modalità diversa.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alla documentazione disponibile sul sito www.ariaspa.it.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.p.A.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma per gli Operatori Economici.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato

viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. Bando di gara;**
- 2. Disciplinare di gara e relativi allegati:**
 - 2.1 - ALLEGATO A: Domanda di partecipazione,
 - 2.2 - ALLEGATO B: “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE); la “Request.xml” del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione alla presente gara d'appalto, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;
 - 2.3 - ALLEGATO C: Patto di integrità;
 - 2.4 - ALLEGATO D: Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.5 - ALLEGATO E: Tabella Lotti con relativi fabbisogni;
 - 2.6 - ALLEGATO F: Modello Dichiarazione a corredo dell'offerta economica
 - 2.7 - ALLEGATO F1: Prospetto Offerta (con e senza prezzi)
 - 2.8 - ALLEGATO G: Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679
 - 2.9 - ALLEGATO H: Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria

3. Capitolato tecnico e prestazionale;

- 4. ALLEGATO I): Schema di contratto di accordo quadro;**
- 5. ALLEGATO L): Schema di contratto attuativo (di deposito);**
- 6. Codice etico e comportamentale** disponibile sul profilo di committente, come indicato nel successivo art. 29;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/Gare.php/L/IT>, e sulla Piattaforma Sintel (www.sintel.regione.lombardia.it). Detta documentazione è altresì pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità del D.Lgs 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile fare richiesta di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da sottoporre alla Stazione Appaltante **ENTRO E NON OLTRE IL 14/11/2025;**

I suddetti chiarimenti devono essere trasmessi in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *nella sezione “Comunicazioni procedura” di Sintel*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico **ENTRO IL 20/11/2025** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara” (Voce “CHIARIMENTI”) riferita alla gara oggetto di chiarimento. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o poste fuori termine.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l’invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l’invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

I lotti che compongono l’appalto sono dettagliatamente indicati nella “TABELLA LOTTI E FABBISOGNI” (ALLEGATO E) nella quale sono indicati:

- i valori dell’appalto per ogni singolo lotto;
- i relativi codici C.I.G.;

- le cauzioni provvisorie;

L'importo totale a base d'asta, al netto delle opzioni, per l'intera durata dell'appalto (24 mesi) è pari a € 756.064,24

Le quantità indicate nell'elenco e riguardanti il materiale di consumo sono espresse a titolo indicativo, potendo le contraenti ordinare con riguardo alle effettive necessità, quantitativi minori o maggiori di quelli indicati, e la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

La Ditta aggiudicataria non potrà comunque pretendere alcun risarcimento nel caso in cui nel periodo contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di aggiornamento tecnologico, completamento e/o affiancamento della gamma prodotti, qualora durante la vigenza contrattuale, vengono introdotti nuovi dispositivi che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento o funzionalità. La sostituzione o affiancamento dei materiali è subordinata all'autorizzazione dei competenti servizi dell'A.O. Ordine Mauriziano;

Nel caso in cui dovessero essere pubblicati e vincolanti prezzi di riferimento da parte dell'ANAC relativi alle forniture oggetto del presente appalto l'AO si riserva la facoltà di applicare tali prezzi senza che il fornitore possa sollevare eccezioni di sorta.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Il CPV per tutti i lotti è il seguente: 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari

I lotti sono stati individuati utilizzando i criteri di natura qualitativa indicati nei successivi punti del presente Disciplinare concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni di cui al paragrafo 3.3.) è pari a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione del contratto è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023.

A partire dalla data di stipula dei Contratti derivanti dal presente Appalto Specifico, alla scadenza di ciascun anno, a partire dal 13° mese, (di seguito "Periodo di rilevazione") i prezzi dei dispositivi medici oggetto del presente appalto (di seguito "Prezzi oggetto di rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice degli appalti, in base all'indice dei prezzi Produzione dell'Industria – ATECO 32.50.2 Fabbricazione di protesi

ed ausili (inclusa riparazione) pubblicato da ISTAT. In particolare si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'indice relativo al mese di scadenza del termine massimo di aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile al momento di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione, applicando ai prezzi oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'indice di riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Le singole Amministrazioni contraenti in relazione ai singoli contratti esecutivi hanno l'onere di monitorare l'andamento degli indici di riferimento con la frequenza indicata nei documenti di gara, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, per valutare se sussistono le condizioni per l'operatività delle clausole di revisione prezzi. Tali Amministrazioni provvederanno all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di rilevazione con propria determinazione, anche automaticamente in assenza di istanza di parte (art. 3, Allegato II.2-bis), limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite.

Il decreto correttivo ha chiarito che le clausole obbligatorie di revisione dei prezzi non devono essere confuse con i meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo parametrato agli indici ISTAT.

Il comma 2-bis dell'art. 60, infatti, prevede che per gli appalti di servizi e forniture l'applicazione dell'Indice elaborato dall'ISTAT e denominato FOI (senza tabacchi); in tale ipotesi, l'incremento di prezzo, riconosciuto applicando i meccanismi ordinari di adeguamento, non deve essere computato nel calcolo della variazione del costo della fornitura ai fini dell'attivazione delle clausole obbligatorie di revisione dei prezzi.

Le clausole obbligatorie di revisione, infatti, si devono attivare al verificarsi di cause oggettive “non ordinarie”.

L'art. 9 del d.lgs. 36/2023 si riferisce a circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla “normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato”, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio del contratto.

Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dall'Amministrazione contraente per l'appalto ai sensi dell'art. 60 del Codice, l'amministrazione stessa avrà il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 16, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto L'importo stimato di tale opzione è pari a € 189.016,06 al netto di Iva ed è dettagliato per ciascun lotto nella “Tabella lotti e fabbisogni” allegata al presente Disciplinare (ALL E). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 10, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Opzione di rinnovo del contratto: Per una durata di 24 mesi.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Ai sensi dell'art 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione:

Ai sensi dell'articolo 9 del D.lg.s 36/2023, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio economico.

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: le singole Aziende sanitarie, a seguito della stipulazione dei singoli contratti di fornitura, si riservano, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente in caso di rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione/cessione di ramo di azienda, incorporazioni, mutamento di ragione sociale. In particolare, sarà stipulato il contratto con l'operatore economico risultante dalle predette operazioni societarie purché soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, abbia i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice appalti e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice degli appalti.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 2.079.176,66** al netto di Iva così suddiviso:

Tabella 1

Importo totale a base d'asta, al netto delle opzioni (punto 3 del Disciplinare)	€ 756.064,24
Opzione del rinnovo della fornitura per 24 mesi	€ 756.064,24
Opzione delle proroga contrattuale della fornitura per 6 mesi	€ 189.016,06
Opzione dell'aumento del sesto quinto della fornitura	€ 302.425,70
Opzione della revisione prezzi per un massimo spendibile del 10%	€ 75.606,42
Valore globale stimato al netto degli oneri fiscali	€ 2.079.176,66

come dettagliato nella **TABELLA LOTTI E FABBISOGNI (ALLEGATO E)** nella quale sono indicati:

- i valori dell'appalto per ogni singolo lotto con il dettaglio dei valori delle opzioni;
- i relativi codici C.I.G.
- le cauzioni provvisorie;

Le quantità indicate nell'elenco e riguardanti il materiale di consumo sono espresse a titolo indicativo, potendo le contraenti ordinare con riguardo alle effettive necessità, quantitativi minori o maggiori di quelli indicati, e la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

La Ditta aggiudicataria non potrà comunque pretendere alcun risarcimento nel caso, nel periodo contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di aggiornamento tecnologico, completamento e/o affiancamento della gamma prodotti, qualora durante la vigenza contrattuale, vengono introdotti nuovi dispositivi che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento o funzionalità. **La sostituzione o affiancamento dei materiali è subordinata all'autorizzazione dei competenti servizi dell'A.O. Ordine Mauriziano;**

Nel caso in cui dovessero essere pubblicati e vincolanti prezzi di riferimento da parte dell'ANAC relativi alle forniture oggetto del presente appalto l'AO si riserva la facoltà di applicare tali prezzi senza che il fornitore possa sollevare eccezioni di sorta.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma,

è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, la stazione appaltante si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo dell'Accordo Quadro. Con riferimento al singolo contratto di fornitura, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella

dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto di fornitura potrà interessare anche la mandataria.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili (quali, p.e. documenti rilasciati dalle autorità competenti del loro paese di origine, che attestano il possesso dei requisiti richiesti, oppure rilasciare una dichiarazione giurata).

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

NON RICHIESTI

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

NON RICHIESTI

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Non è consentito l’avvalimento (“di garanzia” o “tecnico-operativo) per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l’avvalimento poichè non sono previsti requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

E’ consentito l’Avvalimento “premiale”. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento premiale per migliorare l’offerta, è tenuto a produrre il contratto di avvalimento da allegare nella busta tecnica.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l’avvalimento è finalizzato a migliorare l’offerta del concorrente.

Non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile)¹.

¹ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. 209/2024

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) dichiarare la prestazione dell'avvalimento e che questa è finalizzata a migliorare l'offerta del concorrente tramite il Modello "DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO PREMIALE dell'impresa ausiliaria" (Allegato H) (tale dichiarazione dovrà essere allegata alla "Busta documentazione amministrativa");
- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti e da allegare alla "Busta documentazione amministrativa";
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite requisiti premiali) oggetto di avvalimento;
- d) inserire nella "Busta documentazione tecnica" originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a mettere a disposizione le risorse necessarie migliorative dell'offerta per tutta la durata dell'appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o)

dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento².

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere:

- l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2- bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice;
- una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare nella **Dichiarazione di partecipazione (ALL. A), e nel DGUEe**, le forniture o parti di fornitura che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori individuati.

Dovranno altresì essere indicate le dichiarazioni necessarie ai fini dell'ammissione alla gara, redatte in lingua italiana e rilasciate dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del Subappaltatore rese, per ciascun subappaltatore indicato, attraverso il “DGUEe” verificabili in ogni momento da parte della Stazione Appaltante e, per ciascun subappaltatore indicato i quali dovranno essere inseriti nella Documentazione amministrativa, nella sezione DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SUBAPPALTATORI.

La mancata dichiarazione in sede di offerta della volontà di subappaltare non consentirà il subappalto durante l'esecuzione del contratto.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere compilate ed essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore.

Dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare, presso l'A.O., originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda a quanto previsto dall'art 119 del Codice.

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

² Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 41 del d.lgs. 209/2024

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non vi sono particolari requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto** ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice), il cui importo viene dettagliato nell'ALL. E) "Tabella lotti e fabbisogni" nell'apposita colonna "valore cauzione provvisoria".

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto conto intestato all'A.O. Ordine Mauriziano di Torino:

Tesoreria dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino
CODICE IBAN IT09J0200801138000040249779 UNICREDIT
SWIFT: UNCRITM1AD8
Via Magellano, 1 - 10128 Torino.

CAUSALE "Cauzione provvisoria gara per la **"FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.S.L. TO 3 e AOU S.LUIGI, - LOTTI..."** (in tal caso il concorrente dovrà, altresì, indicare nella dichiarazione del relativo campo della piattaforma Sintel, ai fini dello svincolo delle predette somme, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente).

Pertanto, nell'apposito campo di Sintel dovrà essere presentata/allegata copia (scansionata) del documento attestante il versamento corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale – secondo le indicazioni di cui alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" - del legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma) la cui procura dovrà essere prodotta nella "Documentazione amministrativa".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria **verificabile telematicamente presso l'emittente**, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dovranno dotare di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche ove non siano indicati dal garante nella documentazione contrattuale, sono riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. La Stazione Appaltante provvederà a segnalare all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.]

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante,
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggonon la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
 - UNI EN;
 - ISO 14001;
 - UNI ISO 45001;
 - UNI EN ISO 14064-1;
 - UNI EN ISO/TS;
 - 14067;

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul singolo lotto sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione

devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

I campioni devono essere trasmessi secondo le modalità di cui al successivo articolo 16.1

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/11/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa** a livello multilotto della procedura (attraverso la funzionalità “Invia offerta multilotto”) come meglio precisato al successivo art. 14;

B – **Offerta tecnica** autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo successivo art. 15;

C – **Offerta economica** autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, a livello di singolo lotto (attraverso la funzionalità “Invia Offerta”), come meglio precisato al successivo successivo art. 16.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite piattaforma Sintel.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione

dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dalla stazione appaltante sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le certificazioni, se redatte in inglese potranno essere presentate senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno del percorso "Invia offerta MULTILotto", disponibile nel "Dettaglio" della procedura multilotto, con riferimento alla Documentazione amministrativa, l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi Campi A, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente articolo:

- | | |
|-------------------------|--|
| A. 1 ALLEGATO A: | Dichiarazione di partecipazione con allegata <u>ricevuta pagamento dell'imposta di bollo</u> |
| A. 2 ALLEGATO B: | DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) request |
| A.2.1 B1 | DGUE in formato PDF |
| A. 3 ALLEGATO C: | Patto di Integrità |
| A. 4 ALLEGATO D: | Tracciabilità dei flussi finanziari; |
| A. 5 ALLEGATO F1 | PROSPETTO OFFERTA, <u>SENZA ALCUNA QUOTAZIONE ECONOMICA A PENA DI ESCLUSIONE</u> : |

A. 6	ALLEGATO G:	Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679
A.7	ALLEGATO H:	Dichiarazione di avvalimento del concorrente e dell'impresa ausiliaria
A.8	ALLEGATO I	Schema Contratto di Accordo Quadro
A.9	ALLEGATO L	Schema di contratto attuativo (di deposito)
A. 10		Garanzia provvisoria
A. 11		Contribuzione a favore dell'ANAC
A. 12		Dichiarazione di produzione della polizza assicurativa
A. 13		Dichiarazione di impegno prova visione della campionatura
A. 14		(eventuale) Documentazione relativa ai subappaltatori
A. 15		(eventuale) Procura speciale
A. 16		(eventuale) Documentazione in caso di partecipazione in forma associata
A. 17		(eventuale) Documentazione amministrativa aggiuntiva

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

A.1 - La dichiarazione di partecipazione alla gara redatta in conformità al “**Modello (ALL. A) – Dichiarazione di partecipazione**” allegato al presente Disciplinare dovrà riportare oltre alle dichiarazioni ivi indicate, l'espressa dichiarazione dell'O.E. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; in tal caso la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

La dichiarazione, dovrà essere compilata ed essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la dichiarazione dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avalvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023³..
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 ELIDE, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A.2 - ALLEGATO B: DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Il DGUE è un’autocertificazione dell’Operatore Economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità Pubbliche o terzi, come stabilito dall’art. 59 della Direttiva 2014/UE. Tale documento deve essere compilato in versione elettronica, secondo le indicazioni contenute nella nota Protocollo 6212 del 30/06/2023 del Ministero dei Trasporti, reperibile al seguente indirizzo URL:

³ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 209/2024

https://www.mit.gov.it/nsfmitgov/files/media/normativa/2023-10M_INFR,REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf

Per ulteriori informazioni sul DGUE l'operatore economico può consultare linee guida per la compilazione del modello presenti al link <https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida-per-la-compilazione-del-modello-di-formulario-di-documento-di-gara-unico>

L'Operatore Economico dovrà:

- generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **Request** messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo **servizio messo a disposizione da Sintel o in alternativa da Consip nel portale https://www.acquistinretepa.it.**
- Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:
 - *Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico*
 - *Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE*
- caricare il file xml **DGUE Response** in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Nota: per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Sintel od eventualmente alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale di Acquisti in rete di Consip.

Il DGUE dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto, nonché in copia in formato pdf sottoscritto digitalmente nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che, nel caso in cui il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e non rientri nei casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: “*4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana*

autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.”

L'operatore economico dovrà altresì inserire nella busta amministrativa il DGUE in formato PDF.

A. 3 ALLEGATO C - Patto di Integrità

Il concorrente deve presentare/allegare, **nell'omonimo campo di Sintel**, il Patto di Integrità allegato al presente Disciplinare di gara sottoscritto con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'Allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente Disciplinare di gara – dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). La sottoscrizione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici ha valore di piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nel medesimo Patto.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo), in Coassicurazione o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, coassicurate o consorziate (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, coassicurata o consorziata).

A.4 ALLEGATO D - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, predisporre e caricare in piattaforma nell'apposito campo “Dichiarazione di Tracciabilità”, la dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato.

La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e/o dal procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nel presente affidamento.

A. 5 ALLEGATO F1 SENZA PREZZI - PROSPETTO OFFERTA SENZA ALCUNA INDICAZIONE DI PREZZO, PENA L'ESCLUSIONE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta ovvero di persona munita dei necessari poteri, con firma digitale secondo le modalità di cui all'Allegato 1 “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” con l'indicazione dell'intera gamma dei prodotti offerti e dei relativi codici. L'allegato deve risultare compilato in ogni sua parte, ad esclusione delle quotazioni economiche, utilizzando il file in formato Excel pubblicato (Allegato F1 SENZA PREZZI);

A. 6 ALLEGATO G - Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679 da sottoscrivere digitalmente per accettazione.

A.7: ALLEGATO H: Dichiarazione di avvalimento del concorrente e dell'impresa

ausiliaria

A.8 - ALLEGATO I: Schema Contratto di Accordo Quadro controfirmato digitalmente per accettazione

A.9 - ALLEGATO L: Schema di contratto attuativo (di deposito) controfirmato digitalmente per accettazione

A.10: CAUZIONE PROVVISORIA: Si veda art. 10 del presente disciplinare

A.11 - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ANAC: Si veda art 11 del presente disciplinare

A.12 - Dichiarazione di produzione della polizza assicurativa

Dichiarazione con la quale la ditta si impegna in caso di aggiudicazione, a produrre copia della polizza assicurativa, così come indicato nel successivo art. 30) del Disciplinare di gara

A.13- Dichiarazione di impegno a consegnare la campionatura

Dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di impegnarsi, su richiesta della Commissione Giudicatrice, a presentare, nei termini e nei modi di cui agli atti di gara, in confezione originale di vendita (confezionamento primario e secondario) ciascuno dei prodotti costituenti il lotto offerto, così come verrà fornita in fase di esecuzione del contratto, a titolo di campionatura gratuita, nelle tipologie e nelle quantità indicate all'art. 15.1 del presente disciplinare.

A. 14 (eventuale) Documentazione relativa ai subappaltatori

Il subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Non si configuran come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicare nel "ALL. A Dichiarazione di partecipazione" (allegato al presente Disciplinare), e nel DGUE le parti dell'appalto che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori individuati.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

A. 15 (eventuale) Procura speciale

Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato A del presente Disciplinare e il DGUE, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, siano sottoscritti da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo.
La Stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO “PREMIALE”

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la dichiarazione di avvalimento. Il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, a pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei termini in cui sono state previste nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale di gara e relativi allegati, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando l'indicazione dei prodotti offerti e presentando la documentazione tecnica richiesta a pena di inammissibilità dell'offerta, allegando a Sistema in un unico file compresso (firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero equivalenti software di compressione dati, i documenti di seguito indicati (*ATTENZIONE!!! solo la cartella compressa dovrà essere firmata digitalmente e non i singoli file*).

In particolare per ciascun prodotto/lotto offerto il concorrente dovrà presentare, pena esclusione:

1. **SCHEDA TECNICA**, redatta in lingua italiana nella quale devono essere espresseamente indicate le caratteristiche tecniche essenziali e particolari dei prodotti offerti; in particolare in tale scheda (o in documenti allegati) devono essere riportate le seguenti informazioni:

- codice prodotto attribuito dal fabbricante e nome commerciale del prodotto offerto;
- codice CND e numero di repertorio, se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, inviare copia dell'iscrizione alla suddetta Banca Dati;
- ditta fabbricante, luogo di produzione e indirizzo del produttore;
- periodo di validità del prodotto e metodo di sterilizzazione;
- caratteristiche tecniche dei prodotti dalle quali si evinca in modo chiaro sia le caratteristiche rispondenti ai requisiti minimi richiesti in Capitolato Tecnico sia le caratteristiche necessarie per la valutazione tecnica (ad esempio: descrizione del prodotto e composizione, processi di fabbricazione/produzione, indicazione delle misure offerte, ecc.)
- tipo di confezionamento
- modalità di smaltimento

Qualora la scheda tecnica sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Su ogni scheda tecnica deve essere indicato il numero di lotto di gara di riferimento.

Ogni altra dichiarazione prevista nel Capitolato Tecnico per il prodotto specifico, eventualmente anche relativa alle caratteristiche tecniche minime previste e non desumibili dalla scheda tecnica o dalla visione/prova del campione (es. destinazione d'uso, ecc..).

2. **COPIA DELLA CERTIFICAZIONE CE** del prodotto come Dispositivo medico secondo direttiva 93/42/CEE o secondo il Regolamento (UE) 2017/745. Non sono accetta-

te le dichiarazioni di rivenditori. Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell'organismo notificato;

3. Per ogni modello offerto, ove presente, **FOGLIO ILLUSTRATIVO** con istruzioni per l'uso in lingua italiana. Nel caso di presenza di ftalati devono essere riportate, nelle istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi residui per bambini, donne incinte o che allattano e le misure di precauzione appropriate. Nel caso di mancata presentazione del foglio illustrativo deve essere dichiarato la non indispensabilità ai sensi del Regolamento UE 2017/745;
4. Eventuale **SCHEDA DI SICUREZZA TOSSICOLOGICA** se richiesta per l'utilizzo dei prodotti. Qualora i prodotti offerti non necessitassero di tale documentazione il soggetto offerente dovrà presentare idonea dichiarazione;
5. **DEPLIANTS ILLUSTRATIVI;**
6. **REFERENZE E EVENTUALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE** relative ai prodotti presentati;
7. **ATTESTAZIONE LATEX FREE** relativa al prodotto e dichiarazione di presenza/asenza relativa al confezionamento primario e secondario;
8. **DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ** con la quale la Ditta si impegna a garantire nel miglior modo possibile la tracciabilità del materiale impiantato e ad informare immediatamente l'Amministrazione di ogni fattore di rischio, controindicazione, possibile tipo di evento avverso, nuova particolare precauzione da adottare, che dovessero venire scoperti e /o di cui la stessa ditta dovesse venire a conoscenza;
9. **DICHIARAZIONE ASSISTENZA TECNICA** con la quale la ditta si impegna a prestare in seguito a semplice richiesta dell'A.O. assistenza tecnica gratuita per l'esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura. A tal fine la ditta dovrà, in particolare, dichiarare la propria disponibilità ad inviare presso il Presidio Ospedaliero richiedente proprio personale altamente qualificato entro max 48 ore dalla chiamata;
10. **Dichiarazione** di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente nazionale ed internazionale per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra,
11. **Elenco** contenente l'indicazione di tutte le misure disponibili del dispositivo offerto, ancorché non richieste nel disciplinare tecnico, ma presente nel listino della ditta,
12. **Dichiarazione** che le modalità di consegna saranno conformi a quanto indicato nel capitolato tecnico (vedi articolo 7.1 "CONSEGNA");
13. **(eventuale) CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE** di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 200 n. 198. Tale certificazione che corrisponde alla UNI/PDR 125:2022, prevista dall'art. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, non è richiesta a pena di esclusione, in quanto è richiesta per l'attribuzione del maggior punteggio da attribuire;
14. **(eventuale)** Copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza
15. **(eventuale)** in caso di avvalimento premiale, CONTRATTO DI AVVALIMENTO (si veda paragrafo 14.3 del presente disciplinare)
16. **(eventuale)** altra documentazione necessaria per la valutazione tecnica.

N.B. Nell’ambito della documentazione tecnica presentata e nell’eventuale campionatura prodotta dovrà essere **sempre** riscontrabile la corrispondenza tra il codice del prodotto offerto e quello del prodotto campionato. Qualora il codice del prodotto indicato nell’offerta fosse un codice interno della ditta oferente diverso da quello del fabbricante, dovrà essere indicato il codice effettivamente riscontrabile sull’etichetta del prodotto fornito,

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, come previsto dall’articolo 90, co. 1, lett d) del D.Lgs 36/2023.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, comporta l’esclusione dalla gara

L’offerta tecnica descrittiva, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto tenuto presente che qualsiasi carenza riferita all’Offerta Tecnica non può essere sanata attraverso l’istituto del “soccorso istruttorio”.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta tecnica firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

La documentazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla Commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, di:

- verificare il possesso delle caratteristiche tecnico-qualitative minime richieste;
- procedere all’attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti.

I prodotti dichiarati “Non conformi” o “Non idonei” saranno esclusi.

Nel caso in cui i dati tecnici richiesti non fossero desumibili dalla documentazione tecnica presentata, cosicchè la Commissione giudicatrice non riesca a valutare l’offerta tecnica degli elementi oggetto di valutazione qualitativa, alla medesima offerta verrà attribuito il punteggio 0 (zero).

La suddetta documentazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla Commissione aggiudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, di:

- verificare il possesso delle caratteristiche tecnico-qualitative minime richieste;
- procedere all’attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti.

Si precisa inoltre che tutta la documentazione tecnica, le dichiarazione di conformità e Lavori clinici (escluse le copie di certificazioni CE e ISO rilasciate da enti notificatori) devono essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, in quanto tutta la documentazione richiesta, sia amministrativa che tecnica, deve consentire alla commissione giudicatrice la comprensione del loro contenuto. Se così non fosse, si potrebbero verificare ipotesi di esclusione per parziale/totale incomprensione della documentazione presentata.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico⁴. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15.1 CAMPIONATURA DEI DISPOSITIVI

Ai fini della validazione e valutazione delle funzionalità dei prodotti offerti, ed ai fini della relativa attribuzione dei punteggi tecnici, le Società offerenti dovranno fornire, **per ciascuno dei Lotti cui concorre**, a titolo di “campionatura”, **n. 1 campione gratuito** per ogni singolo lotto entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Commissione giudicatrice che viene effettuata dal Rup tramite la funzione “Comunicazioni” del sistema informatico Sintel.

Ove necessario, la Commissione Giudicatrice, in sede di valutazione delle offerte, si riserva di richiedere ulteriore/diversa campionatura per un esame più approfondito delle offerte ed eventualmente la presenza di uno Specialist fornito dalla società concorrente senza onere aggiuntivo alcuno.

Il plico contenente la campionatura dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura **“CAMPIONATURA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.S.L. TO3 AOU S. LUIGI GONZAGA – LOTTO/I N. XX”** e dovrà essere inviata presso il seguente indirizzo:

A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
MAGAZZINO DISPOSITIVI MEDICI
C.SO RE UMBERTO N. 103
10128 TORINO

(orario ricevimento merci dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00)

⁴ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 209/2024

La campionatura dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento (pena la non accettazione della stessa).

La campionatura dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi, le etichette e la marcatura di conformità CE.

I prodotti campionati dovranno essere nella scatola originale di fornitura (nel caso di campionatura di più misure per lo stesso lotto è richiesta la scatola originale di almeno una delle misure).

La campionatura dovrà essere:

- In caso di partecipazione a più lotti di gara preferibilmente contenuta in un unico collo/imballaggio chiuso sigillato, suddivisa per lotto di riferimento, con indicazione mediante apposizione di un'etichetta autoadesiva, chiaramente visibile sulla confezione esterna del singolo campione, del nome della ditta e del numero di lotto a cui il campione si riferisce;
- corredata da documento di accompagnamento o da elenco descrittivo riportante i codici dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della ditta offerente e sottoscritto dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri;

Sul collo/i contenente i campioni e sul relativo documento di accompagnamento, deve essere apposta, in modo chiaramente visibile, la dicitura come sopra specificata.

Su ciascun collo dovranno essere ben identificabili le eventuali modalità di conservazione.

La sottoscrizione di qualsiasi documento all'atto del ritiro del collo avrà valore solo per convalidare il numero dei colli pervenuti.

Nessun rimborso verrà riconosciuto per aver presentato i sopraccitati campioni. I campioni e le schede tecniche messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dalla azienda per tutta la durata del contratto come elemento di verifica e controllo.

Sulla distinta, sulle schede tecniche di presentazione dei prodotti e sui campioni, pena l'esclusione, non dovrà comparire alcuna indicazione di prezzo.

La mancata o incompleta presentazione dei campioni richiesti comporterà per il soggetto offerente l'esclusione della gara, limitata al/i lotto/i per il/i quale/i non sono stati presentati tutti i campioni.

I campioni saranno presentati a titolo gratuito e non saranno oggetto di restituzione.

L'eventuale apposizione – in conto visione – sulla bolla riferita al materiale campionario – verrà considerata come non apposta.

Si precisa che le schede tecniche dei dispositivi offerti devono essere inserite unicamente sulla procedura Sintel.

La campionatura delle Ditte aggiudicatarie resterà depositata presso l’Azienda Ospedaliera per tutta la durata del contratto di fornitura ed a tale campionatura si farà riferimento ognqualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

16. OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA (GENERATA DAL SISTEMA TELEMATICO). IN ESSA VANNO INDICATI:

1. **il prezzo complessivo per il periodo di 24 mesi IVA esclusa - con due cifre decimali, comprensivo di ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;**
2. **costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico: indicare il valore 0.**

L’importo indicato a sistema deve corrispondere all’importo complessivo netto offerto per il periodo di durata contrattuale indicato nell’Allegato F1). In caso di discordanza, saranno considerati validi gli importi complessivi proposti nei citati allegati.

➤ DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

L’operatore economico inserisce nella Piattaforma in una cartella compressa per ogni singolo lotto la documentazione economica, secondo le seguenti modalità:

- **L’ALLEGATO F) RETTIFICATO**
Modello Dichiarazione a corredo dell’offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante, debitamente compilato e sottoscritto
- **L’ALLEGATO F1 – Prospetto Offerta CONTENENTE IL DETTAGLIO DEI PREZZI UNITARI, al netto dell’I.V.A. nonché:**
 - tutti i riferimenti commerciali e tecnici indispensabili per l’identificazione dei prodotti (Codici, marchiature CE, ecc.)
 - l’importo complessivo biennale offerto al netto degli oneri di sicurezza da interferenza IVA esclusa entro la base d’asta indicata (Prezzo di aggiudicazione).

E’ consentita la presentazione di offerte superiori alle basi d’asta previste

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato, emergenti da un’analisi di benchmarking rispetto ad aggiudicazioni analoghe nel frattempo intervenute nel settore di riferimento».

Lo schema di offerta economica dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di esclusione.

Il prezzo unitario offerto dovrà essere espresso con un numero massimo di due decimali dopo la virgola; nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali

dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali dopo la virgola con gli arrotondamenti di legge.

Con riferimento a ciascun articolo, il codice e il nome commerciale del Prodotto offerto – espressi nell’Offerta tecnica - ed il prezzo unitario offerto - espresso nell’Offerta economica - sono da considerarsi elementi essenziali dell’offerta; pertanto, la mancata indicazione e sottoscrizione dei dati secondo le modalità sopra indicate anche solo di uno dei predetti elementi comporta un’offerta incompleta.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Si precisa che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

L’offerta, dovrà essere compilata ed essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

E’ consentita la presentazione di offerte superiori alle basi d’asta previste .

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informatica alla Procura della Repubblica per reati di

corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- le offerte che sostituiscono, modifichino e/o integrino le condizioni di fornitura descritte nei documenti di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione ha facoltà entro 30 gg dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante la procedura prevista dall'art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 che prevede che l'accordo quadro concluso con più operatori economici possa essere eseguito senza riaprire il confronto competitivo, quando contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione.

La fornitura nella misura minima del 50% e fino al massimo del 100% verrà affidata alla ditta prima in graduatoria. La quantità rimanente di fornitura, fino ad un massimo del 50% senza nessun minimo garantito, offrendo la possibilità alla singola azienda sanitaria contraente di acquistare indistintamente da ciascuna di queste, in ragione delle diverse esigenze cliniche da trattare, debitamente valutate dal medico, anche in base alla propria popolazione dei pazienti, che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti, secondo le seguenti percentuali:

OPERATORI ECONOMICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	PERCENTUALE MINIMA DI ACQUISTO	PERCENTUALE MASSIMA DI ACQUISTO
1° Operatore Economico in graduatoria	50%	100%
successivi operatori economici in graduatoria	0%	50%

Le società dovranno costituire dopo la notifica dell'aggiudicazione, presso la struttura interessata/Sale operatorie, un deposito contenenti i materiali indicati, nei quantitativi e nelle misure che verranno indicate nel contratto di deposito (di natura estimatoria), secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico di gara e nello schema di contratto di deposito costituenti documentazione di gara.

La Ditta aggiudicataria non potrà comunque pretendere alcun risarcimento nel caso, nel periodo

contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2) del Codice, a singolo lotto indivisibile, purché corrispondente ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico ed entro le basi d'asta (ove previste) indicate per singolo lotto nella Tabella Lotti e Fabbisogni (all E) a pena di esclusione (prezzo complessivo annuale per singolo lotto).

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultì conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta economicamente congrua.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Le offerte corrispondenti ai requisiti minimi verranno valutate sulla scorta dei criteri qualità e prezzo, con l'attribuzione di punteggio espresso in numeri fino al secondo decimale, per totali 100 punti massimi, così suddivisi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	72
Offerta economica	28
TOTALE	100

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico nel seguente modo:

$$P_{\text{offerta}} = P_{\text{valutazione tecnica}} + P_{\text{valutazione economica}}$$

La qualità verrà valutata sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 del Capitolato Tecnico “Criteri di valutazione tecnico-qualitativi” che si riportano integralmente di seguito:

Per tutti i LOTTI

CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo criteri discrezionali	Punteggio massimo criteri tabellari
Facilità di rilascio	10	
Facilità di recupero	5	
Visibilità dei markers radiopachi	5	

Visibilità del marker endoscopico	10	
Maneggevolezza	10	
Qualità del materiale	15	
Confezionamento ed etichettatura	2	
Gamma di modelli e misure disponibili	10	
Referenze e documentazione scientifica	3	
Possesso certificazione di parità di genere UNI/PDR 125:2022		2
TOTALE		72

Il punteggio, fino a **72 punti**, viene attribuito da un'apposita **Commissione Giudicatrice**, appositamente nominata, che applicherà quale criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta il metodo aggregativo compensatore assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] / n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il coefficiente V_{ai} relativamente criteri di valutazione indicati nel capitolato tecnico saranno determinati, per ciascun criterio, con il seguente metodo:

1. ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno in relazione a ciascun subparametro,
2. una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari rispetto a ciascun subparametro,
3. la media dei coefficienti verrà quindi moltiplicata per il punteggio di ciascun subparametro ottenendo così il punteggio relativo a ciascun subparametro,
4. la somma dei punteggi di ciascun subparametro determinerà il punteggio ottenuto per ciascun criterio di valutazione

Al fine di consentire la verifica dell'omogeneità e della coerenza dei giudizi dei componenti della Commissione aggiudicatrice, viene definita la seguente griglia dei valori:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	1.00
BUONO	0.80
DISCRETO	0.50
ADEGUATO	0.20
SUFFICIENTE	0.10
NON VALUTABILE/INSUFFICIENTE	0.00

I 72 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il punteggio attribuito dalla Commissione aggiudicatrice all'offerta con la migliore valutazione.

Nel caso in cui la somma dei sottopunteggi fosse inferiore a 72 punti quale valore massimo (per esempio 70) si procederà alla normalizzazione delle somme dei sottopunteggi (ottenuti dalle ditte ammesse); al più alto sarà assegnato il valore massimo (72) ed agli altri i valori risultanti dalla relativa proporzione:

$$P_{\text{normalizzato}} = \frac{\text{somma sottopunteggi} * \text{punteggio massimo disponibile (72)}}{\text{somma sotto punteggi superiore (nell'esempio 70)}}.$$

Tutti i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun lotto:

I 28 punti disponibili per il coefficiente prezzo verranno attribuiti dal sistema alla società che avrà offerto **il prezzo più basso**, IVA esclusa.

Alle restanti ditte sarà assegnato un punteggio via via inferiore ed inversamente proporzionale secondo la seguente formula (del Prezzo minimo):

$$\text{PE} = \text{PEmax} \times \frac{\text{proporzionalità inversa}}{\text{Pmin} / \text{Po}}$$

ove:

Po	=	Prezzo offerto dal singolo concorrente
PEmax	=	Punteggio economico massimo assegnabile
Pmin	=	Prezzo più basso offerto in gara.

Anche in tal caso tutti i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione sarà assegnata al soggetto offerente che abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, sommando il punteggio qualità ed il punteggio prezzo.

Qualora due o più candidati conseguissero uguale punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata al soggetto candidato che abbia offerto il prezzo più basso. Nel caso in cui anche il prezzo fosse paritario, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari ad un massimo di 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza, dal seggio di gara, composto dal RUP (o suo delegato) a da n. 2 componenti con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

La prima sessione ha luogo in data e ora indicata nel bando di gara.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse oltre ad essere non più modificabili, sono acquisite definitivamente e conservate dal Sistema in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta nei giorni indicati nel bando di gara. In caso di impedimento, si provvederà a inviare specifica comunicazione tramite gli appositi canali della piattaforma SinTel.

Il seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;

- apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa
- verifica della documentazione presentata e dei prescritti requisiti
- (eventualmente) attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui agli articoli precedenti.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Il seggio di gara in data che sarà comunicata ai concorrenti dal seggio di gara all'interno dell'Area “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel, procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi a tale fase. Il seggio di gara verificherà la sola completezza della documentazione prodotta, riservandone la valutazione della stessa alla commissione giudicatrice.

Tutte le operazioni svolte dal seggio di gara verranno evidenziate in appositi verbali.

Le offerte economiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Successivamente, solamente per le ditte ammesse, la Commissione giudicatrice appositamente nominata procederà, in una o più sedute riservate, dopo aver ricevuto dal Seggio di gara, la documentazione inviata dalle società concorrenti:

- alla verifica di idoneità dei prodotti, verificando la corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste dal capitolato tecnico e prestazionale e i suoi allegati a quanto offerto dai concorrenti, in base a quanto descritto nella documentazione tecnica
- con riferimento ai prodotti risultati idonei, alla valutazione, all'attribuzione del punteggio di qualità, secondo i criteri, i sub criteri e le formule indicati nella documentazione di gara, procedendo, se il caso, alla riparametrazione degli stessi e redigendo i relativi verbali.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In seguito, in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'Area “Comunicazioni procedura”, il Seggio di Gara, a cui saranno inviati i verbali di valutazione delle offerte tecniche redatti dalla Commissione giudicatrice, procederà, senza svolgere alcuna attività di valutazione, a dare comunicazione delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti i cui prodotti sono stati ritenuti non conformi o non idonei e dei punteggi attribuiti dalla Commissione di giudicatrice come risultante dai verbali.

Il seggio di gara, provvederà:

- ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma, escludendo altresì le offerte dei concorrenti risultati esclusi dal verbale della Commissione giudicatrice
- ad aprire le buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche. La Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammesse alla valutazione delle offerte economiche.

Il sistema:

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio,
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria,

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica le cui modalità saranno definite dalla stazione appaltante e comunicate ai concorrenti.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Come disposto dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base agli elementi specifici di seguito indicati, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

E' considerato anormalmente bassa l'offerta che non presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In presenza di **un'offerta che appaia anormalmente bassa** l'A.O. richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti (secondo gli elementi classificati nel comma 3 dell'art. 108 del Codice), assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP di fase formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti risultati idonei alle forniture chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, la stazione appaltante capofila può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Azienda capofila si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione è disposta dall'Azienda capofila all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011 (in tema di verifiche antimafia), recederà dall'accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della cauzione provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Azienda capofila **ottenuta la documentazione, di seguito indicata**, provvederà all'invio del provvedimento di aggiudicazione alle altre Aziende sanitarie afferenti l'A.I.C.1. Queste, in relazione a ciascun Lotto, senza riaprire il confronto competitivo, potranno individuare tra i soggetti idonei all'Accordo Quadro, il fornitore con cui stipulare il Contratto di Fornitura, diverso dal primo in graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, dandone adeguata motivazione.

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario e a tutti gli Operatori Economici seguenti nella graduatoria di ciascun singolo lotto, di far pervenire alla Stazione appaltante (Azienda Capofila), ai fini della stipula del contratto di Accordo Quadro nel termine di 30 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dall'ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i correnti dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- c) la garanzia definitiva relativa all'Accordo Quadro indicata nel successivo art 25;

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

L’Azienda Sanitaria Capofila ovvero l’AO Ordine Mauriziano, a seguito del provvedimento di aggiudicazione e dopo aver acquisito tutta la documentazione sopra richiesta, stipulerà con tutti gli operatori economici in graduatoria il CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO in forma scritta in modalità elettronica, mediante scrittura privata secondo il modello di cui all’**allegato D**.

Il contratto di accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle varie Aziende Sanitarie tramite i singoli contratti attuativi e indica per ciascun operatore economico, in base alla posizione in graduatoria, l’importo massimo di fornitura secondo le percentuali indicate dall’art 17 del presente disciplinare.

Il CONTRATTO ATTUATIVO

Il contratto attuativo è stipulato da ogni singola azienda sanitaria in forma scritta in modalità elettronica, mediante scrittura privata, secondo il modello di cui all’**allegato L**).

Le ditte facenti parte dell’Accordo Quadro dovranno costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione (ex art. 90, comma 1, lett. c), del Codice) dell’avvenuta aggiudicazione (per la Capofila) o nella comunicazione di presa d’atto dell’aggiudicazione (per le AA.SS.LL. afferenti l’A.I.C.1), una garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale secondo le modalità previste dall’art. 117 del Codice.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Distintamente per ogni lotto, la stipula del contratto di Fornitura da parte delle AA.SS.LL potrà avvenire in ogni momento del periodo contrattuale (24 mesi dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione) allorquando il RUP della procedura individui il fornitore di interesse, in base alle motivazioni di cui sopra.

Si precisa, altresì, che le AA.SS.LL. potranno ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro nei limiti delle percentuali indicate nel presente disciplinare, ferma restando le motivazioni sopra indicate.

Ai fini della stipulazione del singolo CONTRATTO ATTUATIVO con la singola Azienda Sanitaria, viene richiesto all'aggiudicatario e/o all'/agli Operatore/i Economico/i seguente/i nella graduatoria di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Azienda sanitaria aderente al contratto di AQ:

- idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 26 del presente Capitolato d'Oneri;
- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della singola azienda sanitaria, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità indicate nel paragrafo 25;
- contratto di subappalto se non già presentato all'atto della stipula del Contratto di Accordo Quadro;
- per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione;
- dichiarazione di presa visione del P.T.P.C. e del Codice di comportamento aziendale pubblicati sul sito della singola Azienda Sanitaria;
- dichiarazione di aver costituito dopo la notifica dell'aggiudicazione, presso la struttura interessata/Sale operatorie, un deposito contenenti i materiali indicati, nei quantitativi e nelle misure che verranno indicate nel contratto di deposito o di vendita, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e negli schemi di contratto costituenti documentazione di gara;
- dichiarazione di consegnare in conto visione, su richiesta di ogni singola Azienda, i dispositivi corrispondenti ai soli lotti in conto vendita, con successiva fatturazione solo di quelli effettivamente impiantati. In tali casi, il fornitore è tenuto a consegnare il materiale secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale.
- ricevuta del versamento una tantum dell'imposta di bollo secondo le modalità previste dall'art. 18 comma, 10 del Codice (si veda a tale proposito il parere Mit n. 2875 del 29/10/2024 secondo il quale l'appaltatore contraente, al momento della stipula del Contratto dell'Accordo Quadro, dovrà assolvere una tantum all'imposta di bollo in base al corrispondente importo massimo previsto "così da ritenere già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo). Il valore è individuato dall'art. 3 dell'Allegato 1.4 del D.Lgs 36/2023 e conteggiato sulla base delle singole fascia di importo del contratto. Il pagamento dovrà avvenire con modalità telematiche utilizzando il modello F24 ELIDE, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice. Il modello di versamento dovrà contenere:
 - identificativi fiscali (codice fiscale) delle parti;
 - CIG
 - Ulteriore modalità di versamento tramite PagoPA.

Per le modalità di compilazione del modello F24 si veda la RISOLUZIONE della Agenzia delle Entrate n. 37/E-2023.

A seguito della circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate dal

calcolo dell'imposta dovuta va scomputato il valore dell'imposta già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto.

Scaduto il termine per la stipulazione del contratto, sia la Stazione appaltante capofila, sia la singola Azienda Sanitaria verificheranno se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la stazione appaltante capofila relativamente al contratto di AQ o la singola Azienda sanitaria relativamente ai contratti attuativi si riservano di assegnare un termine perentorio, scaduto il quale, le stessa procederanno a revocare l'aggiudicazione o a stipulare un nuovo contratto attuativo al concorrente che segue nella graduatoria.

In ogni caso, l'A.O. Ordine Mauriziano oppure le singole Aziende sanitarie afferenti l'AIC, potranno rivalersi sulla cauzione/fideiussione prestata dall'O.E. a garanzia dell'offerta, procedendo all'incameramento della stessa.

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. GARANZIA DEFINITIVA

In base al dettato nel d.lgs. 36/23 e ss.mm.ii., l'accordo quadro è un contratto assistito da propria garanzia definitiva, distinta dalla garanzia definitiva che assiste i singoli contratti attuativi.

La garanzia definitiva a norma dell'art 117 del D.lgs. 36/2023 è composta da due livelli:

1. Per la garanzia definitiva dell'accordo quadro, da corrispondere all'Azienda capofila, a norma dell'art. 117, c. 1 del Codice dei contratti pubblici, l'importo deve essere indicato nei documenti di gara (si veda colonna "garanzia definitiva dell'accordo quadro" dell'Allegato "Tabella prodotti e fabbisogni") e non può superare il 2% dell'importo massimo spendibile previsto dall'accordo quadro stesso (a nulla quindi qui rileva il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario). Nella presente procedura, essendovi la divisione in lotti, questa regola andrà applicata al singolo lotto aggiudicato e qualora vi fossero più aggiudicatari per un singolo lotto, la percentuale (es. 2%) andrà calcolata sul massimo spendibile nei confronti di ogni aggiudicatario. Il "primo aggiudicatario" come massimo spendibile non avrà solo il 50% garantito, che è il minimo spendibile, ma l'intero importo dell'accordo quadro. Per esempio se l'accordo quadro ha un importo massimo spendibile di 100 euro (oltre IVA), all'aggiudicatario sarà garantito 50 euro, ma nulla esclude che possano essere spesi 100 euro nei confronti; quindi la garanzia del "primo aggiudicatario" dovrà essere di 2 euro. Gli altri aggiudicatari avranno, invece, un massimo spendibile di 50, quindi la loro garanzia dovrà essere di 1 euro. La garanzia definitiva sull'accordo quadro dovrà essere richiesta da chi sottoscrive lo stesso.

La presente garanzia (dell'Accordo Quadro) viene svincolata contestualmente alla richiesta di garanzia definitiva di ogni singola Azienda sanitaria ai fini della stipula del

contratto attuativo.

2. I contratti attuativi, stipulati dalle singole Aziende Sanitarie, dovranno avere una propria garanzia definitiva del 10% del valore contrattuale degli stessi. Per i contratti attuativi restano fermi: a) gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117; b) le riduzioni di cui all'art. 106, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (si veda altresì parere MIT n. 2516 del 18/07/2024).

La garanzia definitiva sarà svincolata con atto specifico alla scadenza dei singoli contratti. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

26. POLIZZA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le singole stazioni contraenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto di fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto pena la sua risoluzione.

Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto di fornitura, è condizione essenziale per la singola Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Tutti i vizi e difetti che si dovessero manifestare dovranno essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese dell'appaltatore dalla denuncia da parte delle Aziende contraenti.

Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestassero in misura superiore al 20% della fornitura, l'appaltatore sarà tenuto, salvo diversi accordi con le Aziende contraenti, a sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura e a provvedere, a proprie spese, ad eliminare vizi, difetti o guasti o a sostituire i prodotti e/o la strumentazione difettosa.

Qualora nel corso della durata contrattuale siano rilevati difetti di fabbricazione o imballo, lesioni avvenute in occasione del trasporto o dello stoccaggio o risulti la non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la ditta fornitrice dovrà provvedere a sue spese al ritiro e alla sostituzione del materiale entro il termine indicato dall'Azienda contraente.

Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare a ciascuna Amministrazione contraente idonea copertura assicurativa RCT/RCO con massimale non

inferiore a 3.000.000,00 per sinistro e per persona a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del presente Appalto.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare che anche il produttore (nel caso sia soggetto diverso dalla Ditta aggiudicataria) è adeguatamente assicurato per eventuali danni ai pazienti derivanti da difetti di produzione e/o progettazione (a titolo di esempio: rottura di componenti per difetto del materiale o usura ingiustificata, ecc.).

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'affidatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, consultabili tramite i seguenti link:

- Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) nella sezione: “Amministrazione trasparente” - “Altri contenuti” - “Prevenzione della corruzione” - “Prevenzione della Corruzione – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione”
- *“Codice di Comportamento aziendale”* nella sezione: “Amministrazione trasparente” - “Disposizioni generali” - “Atti generali” - “Procedure, protocolli e regolamenti”

29. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice. Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterato rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’art. 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del **G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/2016/679** il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente gara è finalizzata unicamente all’espletamento della procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità le informazioni saranno trattate come indicato nell’**ALLEGATO. G: “Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679”** al presente Disciplinare di gara. Sul sito aziendale <https://www.mauriziano.it> > Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Privacy è pubblicata l’”Informativa sulla privacy” con annessa la Tabella di sintesi sul trattamento elaborata dall’A.O. Ordine Mauriziano.

Titolare del trattamento dei dati è la dr.ssa Franca DALL’OCCO – Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera – direzionegenerale@mauriziano.it

Responsabile Protezione Dati è l’Avv. Gabriele Borghi – rdp@mauriziano.it,

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

32. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente detto nel presente bando di gara, si richiamano:

- D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- D.lgs. 209/2024 e s.m.i.
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- L. 136/2010;
- Codice Etico di comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 adottati dall'A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
- Capitolato tecnico e allegati;
- Schema di contratto di Accordo Quadro ed esecutivo (di deposito)
- Tutte le altre disposizioni nazionali vigenti in materia;
- *il Codice Civile*;